

{mosimage} Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10/10/2007 sono pubblicati i decreti ministeriali del 26/9/2007 "Modifica e integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice Procuratori onorari" e "Modifica e integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei Giudici onorari di Tribunale". Quanto alle incompatibilità stabiliscono che avvocati e praticanti che saranno magistrati onorari non potranno esercitare la professione forense negli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgeranno le funzioni e non potranno rappresentare o difendere le parti nei procedimenti che eventualmente seguiranno a quelli che si saranno svolti innanzi ai medesimi uffici. Si conta di coprire le carenze d'organico attuali che vedono in servizio 2.013 GOT su 2.491 previsti e 1.174 VPO su 1.936 previsti. Il CSM procederà a coprire i posti vacanti e poi utilizzerà la graduatoria per coprire eventuali vuoti d'organico che si manifestassero fino alla pubblicazione del successivo bando. Dal 10 ottobre gli aspiranti hanno 40 giorni per presentare domanda per la nomina o la conferma (previo giudizio di idoneità e redazione di graduatoria da parte del Consiglio Giudiziario nella composizione allargata di cui all'art. 4, comma 1, l. 374/1991). Si prevede, a pena di inammissibilità della domanda, che dovrà esser inviato per via telematica al CSM il modulo (mod. N) pubblicato sul sito del CSM (www.csm.it) e consegnando o trasmettendo con raccomandata A.R. lo stesso modulo (originale e due copie) nonchè i modelli N1 e N2 (pure pubblicati sul sito del CSM) al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello competente in riferimento agli uffici giudiziari ai quali si aspira (al massimo potranno essere indicate in domanda quattro sedi di assegnazione). Gli iscritti all'albo degli avvocati possono presentare domanda, oltre che per il distretto di residenza, anche per un altro distretto. LEGGI DI SEGUITO I DUE DECRETI PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 Settembre 2007

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei Giudici onorari di Tribunale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, relativo ai criteri per

la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale, con il quale e' stato recepito il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 19 luglio 2007, diramata con circolare n. P 17794/2007, con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale;

Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non puo' essere superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai mod. N1 e N2 reperibili sul sito del C.S.M. (www.csm.it), al presidente della Corte d'appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della giustizia che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale.

L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilita' della domanda.

Chi e' iscritto all'albo degli avvocati puo' presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di essere assegnato.

Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1 del presente punto 3.

Ogni aspirante dovra' dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) idoneita' fisica e psichica;

d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

e) l'universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

i) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento

penale;

□□□ k) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

□□□ l) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

□□□ m) di non versare in nessuna causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

□ Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del tribunale di Bolzano inoltre:

□□□ n) di essere in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

□□□ o) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

□ In calce alle dichiarazioni rese (mod. N) l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

□ 4. Presentazione dei documenti.

□ Nei termini di cui al precedente punto 3, dovranno essere prodotti dall'interessato:

□□□ a) istanza di nomina (mod. N);

□□□ b) certificato medico attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);

□□□ c) nullaosta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro;

□□□ d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (mod. N1);

□□□ e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del Tribunale presso il quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli, nonché a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (mod. N2);

□□□ f) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 4;

□□□ g) fotocopia del documento d'identità (nel caso in cui l'istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet venga trasmessa per posta);

h) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze).

5. Nello stesso termine la Corte d'appello acquisisce:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale;

b) certificato penale;

c) rapporto informativo del prefetto;

d) parere motivato del competente consiglio dell'ordine degli avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.

Art. 3.

Art. 3.

Art. 3.

Procedimento per la nomina

1. Il presidente della Corte di appello provvede, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale, a convocare il consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di cui all'art. 2. La predetta proposta di graduatoria verra' pubblicata presso la segreteria del consiglio giudiziario oltre che sul sito del Consiglio superiore della magistratura.

Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura.

Predisposta la proposta di graduatoria il consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

Il Consiglio superiore della magistratura procedera' alla copertura dei posti vacanti iniziando dall'ufficio situato nella citta' sede

della Corte d'appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascun tribunale.

Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra' utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari sia come giudice onorario, sia come vice procuratore onorario.

In caso di esaurimento della graduatoria, il presidente della Corte di appello puo' richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'attivazione della procedura per la nomina prevista dal presente decreto.

Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 2, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del presidente della Corte di appello.

2. Le proposte dei consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, Ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

3. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza.

4. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Corte di appello, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione

sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.

Art. 5.

Art. 5.

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

1. Nell'ipotesi in cui la cessazione e la decadenza siano determinate, rispettivamente, per le ragioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata cessazione ovvero la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 12, comma 2, lettera c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il presidente del tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'appello, la revoca o la decadenza del giudice onorario.

3. Il consiglio giudiziario integrato dovrà formulare la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

5. Il consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; in caso contrario, viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri

di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente da' la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che lo richieda.

7. All'esito di tale attivita' il consiglio giudiziario inviera' la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura potra' accogliere la proposta del consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attivita' istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e' dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

10. In caso di cessazione, decadenza o revoca dall'incarico di giudice onorario di tribunale, il presidente del tribunale chiede al Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.

Roma, 26 settembre 2007

Il Ministro: Mastella

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 Settembre 2007

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice Procuratori onorari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari, con il quale e' stato recepito il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura P- 10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 19 luglio 2007, diramata con circolare n. P 17795/2007, con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari;

Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P - 10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 42-ter, ultimo comma, e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinques e 42-sexies dell'ordinamento giudiziario, in forza del richiamo contenuto nell'art. 71, comma 2, dello stesso ordinamento giudiziario.

2. Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso ogni Tribunale non puo' essere superiore al numero

Repubblica presso il tribunale di Bolzano e' richiesta inoltre:

□□□ a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

□□□ b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

□ 3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

□ La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (mod. N), reperibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it) e, altresì, consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie unitamente ai mod. N1 e N2 reperibili sul sito del C.S.M. (www.csm.it), al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della giustizia che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario.

□ L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilita' della domanda.

□ Chi e' iscritto all'albo degli avvocati puo' presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

□ Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro sedi presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato.

□ Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

□ L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovuta a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

□ L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1 del presente punto 3.

□ Ogni aspirante dovra' dichiarare:

□□□ a) il proprio cognome e nome;

□□□ b) la data ed il luogo di nascita;

□□□ c) idoneita' fisica e psichica;

□□□ d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

□□□ e) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

- f) il possesso della cittadinanza italiana;
- g) il comune□ nelle□ cui□ liste□ elettorali e' iscritto ovvero i motivi□ della□ non□ iscrizione□ o□ della□ cancellazione□ dalle□ liste medesime;
- h) di□ non□ aver□ riportato□ condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- i) di□ non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario□ giudiziale□ ai□ sensi□ del□ decreto□ del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- k) di□ non□ essere□ mai□ stato□ revocato□ o□ non confermato nelle funzioni□ di□ magistrato onorario (in caso contrario dovra' indicare, ai□ sensi□ dell'art.□ 43□ del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- l) di□ non□ versare□ in□ alcuna□ delle□ cause di incompatibilita' previste□ dall'art.□ 42-quater□ del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- m) di□ non□ versare□ in nessuna causa d'incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- Per□ gli□ aspiranti□ alla□ nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano inoltre:
- n) di□ essere□ in□ possesso□ dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3,□ n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- o) l'appartenenza□ ad□ uno□ dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.
- In□ calce alle dichiarazioni rese (mod. N) l'aspirante deve apporre la□ propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da□ dichiarazioni□ mendaci,□ ai□ sensi□ dell'art.□ 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4. Presentazione dei documenti.
- Nei□ termini di cui al precedente punto 3, dovranno essere prodotti dall'interessato:
- a) istanza di nomina (mod. N);
- b) certificato□ medico□ attestante□ l'idoneita' fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);
- c) nullaosta□ rilasciato□ dall'Amministrazione□ di appartenenza o dal datore di lavoro;
- d) dichiarazione□ sostitutiva di atto di notorieta' con la quale, tra□ l'altro,□ l'interessato□ dichiara□ l'insussistenza□ di□ cause di incompatibilita'□ ai□ sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (mod. N1);
- e) dichiarazione□ con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la□ professione□ forense□ nell'ambito□ del□ circondario del Tribunale

predetta proposta di graduatoria verrà pubblicata presso la segreteria del Consiglio giudiziario oltre che sul sito del Consiglio superiore della magistratura.

Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura.

Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

Il Consiglio superiore della magistratura procederà alla copertura dei posti vacanti iniziando dall'Ufficio situato nella città sede della Corte d'appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascuna Procura della Repubblica.

Coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti residui eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari sia come vice procuratore onorario, sia come giudice onorario.

In caso di esaurimento della graduatoria, il Procuratore generale della Repubblica può richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'attivazione della procedura per la nomina prevista dal presente decreto.

Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 2, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del Procuratore generale della Repubblica.

3. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità

lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parita' di titoli si da' preferenza alla minore anzianita' anagrafica.

I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.

Incompatibilita'

Art. 5.

Incompatibilita'

- 1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:**
- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli Enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;**
 - b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;**
 - c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;**
 - d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;**
 - e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.**
- 2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.**
- 3. Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità è limitata unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.**
- 4. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.**
- 5. Il vice procuratore onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.**
- 6. I vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di una Procura della Repubblica presso il tribunale.**
- 7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 18 Ordinamento giudiziario.**
- 8. Le disposizioni di cui all'art. 19 Ordinamento giudiziario sulle incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, coniugio o**

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il vice procuratore onorario puo' presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altra Procura partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il vice procuratore onorario dovra' dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al vice procuratore onorario non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell'attivita' di vice procuratore onorario non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.

5. Il vice procuratore onorario puo' presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.

Doveri e diritti

1. Il vice procuratore onorario e' tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorita' giudiziaria dovra' dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

piu' breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 Ordinamento giudiziario;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilita'.

3. Il vice procuratore onorario e' revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.

Art. 13.

Art. 13.

Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell'ipotesi in cui la cessazione e la decadenza siano determinate, rispettivamente, per le ragioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiche' si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata cessazione ovvero la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilita' (art. 12, comma 2, lettera c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il procuratore della Repubblica che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, puo', in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque avvocati designati dai Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto di Corte d'appello, la revoca o la decadenza del vice procuratore onorario.

3. Il Consiglio giudiziario integrato dovra' formulare la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine

di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

5. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; in caso contrario, viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che lo richieda.

7. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio Superiore della Magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

10. In caso di cessazione, decadenza o revoca dall'incarico di vice procuratore onorario, il procuratore della Repubblica chiede al Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.

Roma, 26 settembre 2007

Il Ministro: Mastella